

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - ESTERI (II)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	9
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	9
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione del testo unificato):	
Istituzione di un ruolo speciale transitorio, ad esaurimento, presso il Ministero degli affari esteri (<i>Modificato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (758-1167-B)	9
PRESIDENTE	9, 10, 11
DI BERNARDO, <i>Relatore per la II Commissione</i>	10
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	10
CAPPUGI	10
DAZZI	11
GIANQUINTO	11
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	11
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	15

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti e Piccioni, della II Commissione.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bartole, Marconi e Nenni Giuliana sostituiscono, rispettivamente, i deputati Conci Elisabetta, Giraudo e Nenni Pietro, per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della odierna seduta.

Comunico inoltre che interviene alla seduta stessa il deputato Dazzi quale presentatore della proposta di legge n. 758.

Discussione del testo unificato del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morelli ed altri: Istituzione di un « Ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri. (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato). (758-1167-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del provvedimento: « Istituzione di un « Ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri ».

Questo disegno di legge, già approvato dalle Commissioni riunite il 7 ottobre 1955 in un testo unico con la proposta di legge

La seduta comincia alle 9.30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta del 7 ottobre 1955.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

d'iniziativa dei deputati Morelli ed altri, è stato modificato dalla Commissione Esteri del Senato.

L'onorevole Di Bernardo, Relatore per la II Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI BERNARDO, *Relatore per la II Commissione*. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, questo provvedimento, già approvato dalle nostre due Commissioni riunite, ha subito numerose modificazioni presso la III Commissione permanente del Senato. Debbo subito aggiungere, però, che si tratta, prevalentemente, di modificazioni formali, che poco incidono sulla sostanza del provvedimento. Qualche modifica è stata suggerita dal fatto che, essendo stati, nel frattempo, emanati i decreti delegati, con i quali si è provveduto a riordinare tutta la materia del pubblico impiego, si è reso necessario adeguare alle norme generali il provvedimento in questione; altre modifiche sono state introdotte per venire incontro alle esigenze manifestate dalla categoria interessata ed altre, infine, consistenti nel semplice trasferimento di norme da un articolo all'altro, per ragioni di sistematica legislativa.

La mia illustrazione, perciò, sarà limitata alle sole modifiche di sostanza.

La più importante di esse riguarda l'abolizione del limite di età ai fini dell'inquadramento nell'istituendo ruolo transitorio. Questa abolizione trova la sua giustificazione nel fatto che la maggior parte degli impiegati locali all'estero, prestando servizio da 25 ed anche da 30 anni, avrebbe già raggiunto i 65 anni di età e quindi verrebbe esclusa dal beneficio. Al limite di età, quindi, è stato sostituito il criterio della pensionabilità: di modo che l'impiegato, pur avendo raggiunto il sessantaciquesimo anno di età, qualora sia in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, viene collocato a riposo ed acquista il diritto alla pensione stessa. Ritengo superfluo illustrare la portata di questa norma, che è fin troppo evidente.

Come dianzi accennavo, il provvedimento in esame è stato adattato al nuovo ordinamento del pubblico servizio; e l'applicazione dei coefficienti — che comporta un notevole miglioramento nel trattamento economico — costituisce senza dubbio una delle più notevoli innovazioni.

Altra sostanziale innovazione introdotta nel nuovo testo è costituita dalla norma che impegna il Ministero degli esteri a bandire, non prima di un anno ma entro diciotto mesi, due concorsi accessibili agli impiegati locali, i quali

restano così esclusi solo dai concorsi per la carriera diplomatico-consolare.

Altra modifica riguarda il trattamento economico degli impiegati eventualmente richiamati a Roma, ai quali, in base alla nuova norma, spetterà lo stesso trattamento riservato agli impiegati della stessa categoria.

Non vi sono, nel nuovo testo, altre modifiche degne di rilievo, e pertanto mi permetto di raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di riferire il relatore per la I Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Non ho potuto seguire che le ultime parole dell'onorevole Di Bernardo, ma non mi è difficile concordare con le sue conclusioni, in quanto il testo che è stato a noi presentato è stato concordato tra le categorie interessate ed il Ministero. Con esso sono quindi anche superate le obiezioni, comprese quelle di carattere finanziario, che erano state sollevate dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

E poiché le modifiche apportate al Senato non sono state fatte in contrasto ma, anzi, in accordo con gli organi e le categorie interessati, anch'io propongo di approvare senz'altro il nuovo testo.

CAPPUGI. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi delle due Commissioni di approvare il provvedimento nel testo del Senato, senza introdurre alcuna modificazione.

Questo disegno di legge ha seguito un iter, direi, penosissimo, che si è trascinato per cinque anni. Eravamo arrivati ad un accordo fra le due Commissioni, col consenso anche del Governo; tuttavia, quando il provvedimento è andato al Senato, specialmente per iniziativa del Ministero del tesoro, è stato richiesto un riesame. E questo riesame è stato fatto, apportando quelle modifiche di cui è stato fatto cenno, succintamente ma compiutamente, dall'onorevole Di Bernardo, relatore per la II Commissione, la cui esposizione ha quindi trovato consenziente l'onorevole Tozzi Condivi, relatore per la I Commissione.

Nella elaborazione del nuovo testo hanno confluato anche i desideri e le aspirazioni delle categorie interessate. Devo dire che, in alcune parti, il Tesoro, mentre ha accolto alcuni miglioramenti, di cui è stato fatto cenno, in altre parti, invece, ha richiesto delle modificazioni che le categorie avrebbero preferito non fossero introdotte. Però, attraverso lunghe discussioni, durante le quali è stato messo alla tortura, direi, il testo — si può dire che ogni aggettivo sia stato pesato con la

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

bilancia dell'orafa! — si è giunti ad un accordo completo anche da parte delle categorie interessate. Per cui, se le due Commissioni quest'oggi daranno la loro approvazione a questo testo, finalmente queste categorie che da tanti anni lo attendono, avranno un provvedimento che si può dire anche di loro completa soddisfazione.

DAZZI. Mi associo alle parole degli onorevoli relatori e a quelle dell'onorevole Cappugi e non posso dimenticare, in proposito, di essere stato un pò io, l'autore di questo « sindacato » di impiegati all'estero. Nessuno quindi più di me desidera che questa legge venga approvata al più presto, perché si dia finalmente alla categoria un regolare inquadramento. Ciò premesso faccio ugualmente qualche osservazione. Non trovo giusto infatti che questi impiegati siano stati esclusi dai concorsi nella carriera diplomatica; so che questo fa parte della legge-delega e che quindi non vi è nulla da fare. In secondo luogo, non trovo giusto che questi impiegati possano essere chiamati a prestare servizio a Roma. In ogni modo non ritengo, per questo, che sia il caso di modificare la presente legge.

E, in terzo luogo, si parla di ruolo transitorio, mentre sarebbe stato bene che questa categoria avesse il suo inquadramento come tutte le altre, in maniera di favorire in questo senso gli impiegati attuali e non soltanto quelli che entreranno dopo. Tuttavia, preso in considerazione il provvedimento nel suo complesso, nessuno più di me è desideroso che questa legge venga approvata.

GIANQUINTO. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è pienamente favorevole al testo del Senato che prega di approvare senza ulteriori modificazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che non è possibile considerare le modifiche del Senato singolarmente, essendo stata variata, sia pure formalmente, l'intera formulazione del provvedimento. Pertanto, se non vi sono osservazioni, e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli del testo del Senato.

ART. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Nel predetto ruolo può essere collocato il personale di cittadinanza italiana di cui al re-

gio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di età. Possono peraltro essere collocati nel ruolo stesso anche coloro che alla data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma non ancora compiuto il 65° anno di età, sempre che alla data in cui verrebbero a compiere l'età di 65 anni si trovino ad avere un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del successivo articolo 13. È ammesso altresì l'inquadramento degli impiegati di età superiore ai 65 anni sempre che alla data dell'inquadramento stesso abbiano un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del citato articolo 13.

Il periodo di servizio di sei anni indicato nel precedente comma per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per la assunzione nei pubblici impieghi.

Il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto, e dalla data nella quale si compie tale periodo di servizio negli altri casi.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

- 1°) assistenti;
- 2°) coadiutori;
- 3°) aggiunti di cancelleria;
- 4°) subalterni.

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni sarà inquadrato il personale appartenente rispettivamente alla I, II, III e IV categoria di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, che oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente articolo, conosca almeno una lingua d'uso nel Paese in cui presta servizio, che svolga le mansioni del gruppo di inquadramento e che sia riconosciuto idoneo alle

mansioni stesse, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, in base alla valutazione complessiva del servizio prestato. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione rifiuti l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. L'impiegato che non sia riconosciuto idoneo per l'inquadramento nel gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza, potrà chiedere l'inquadramento in un gruppo inferiore.

La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, o qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.

Agli assistenti sono attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero, ai Consolati e Vice consolati di II categoria nonché alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Non può far parte del ruolo istituito dall'articolo 1 della presente legge:

- a) l'impiegato che, pur non avendo perduto la cittadinanza italiana, ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera;
- b) l'impiegata coniugata con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana.

Il rapporto d'impiego del personale non inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento rimane disciplinato dalle disposizioni del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

(È approvato).

ART. 4.

Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, può essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo in servizio nel territorio della Repubblica.

(È approvato).

ART. 6.

Il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia compiuto o compia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento i periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di promozione alle qualifiche qui sotto indicate e che sia munito, alla data di entrata in vigore della presente legge, del prescritto titolo di studio, può partecipare ai concorsi ed agli esami medesimi sempre che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a ciascuna carriera:

a) alla qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

b) alla qualifica di cancelliere capo di 2^a classe ed alla corrispondente qualifica del ruolo del personale di concetto degli Uffici commerciali all'estero, ove venga istituita;

c) alla qualifica di primo archivista del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami indicati nel precedente comma è valutato il servizio prestato posteriormente al 1° maggio 1948 in categoria non inferiore al gruppo di inquadramento, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'articolo 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Per il personale assunto anteriormente al 1° maggio 1948 la deduzione è limitata al periodo di tempo che si renda eventualmente necessario aggiungere al servizio prestato prima di tale data per completare l'anzianità prevista dal predetto articolo 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Al personale in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 è attribuita, agli stessi fini di cui al comma precedente, una maggiore anzianità di anni quattro.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per esami, riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali delle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

Il Ministro per gli affari esteri è altresì autorizzato a bandire, anche dopo il termine massimo previsto dal precedente comma, analogo concorso riservato per l'accesso al grado iniziale della carriera per la stampa allorché detto grado sarà istituito in applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Tali concorsi, da bandire distintamente per ciascuna delle predette carriere, saranno espletati con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi ordinari. Le prove di esame verteranno sulle stesse materie previste per detti concorsi ordinari ed i relativi programmi saranno stabiliti nei singoli bandi di concorso.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare gli assistenti in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle singole carriere indicate nel primo e nel secondo comma, anche se hanno superato i limiti di età stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Il personale che consegue l'idoneità nelle prove d'esame dei concorsi banditi in appli-

cazione dei precedenti commi è immesso nei gradi iniziali delle rispettive carriere, occorrendo anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.

(È approvato).

ART. 8.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri nonché ai ruoli speciali transitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano partecipato a concorsi ordinari per l'ammissione nelle carriere indicate nel primo comma dell'articolo 7, espletati dal 1° maggio 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel grado iniziale delle carriere nei cui concorsi abbiano riportato l'idoneità.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui all'articolo 7, in relazione al punteggio riportato nel concorso ordinario in cui sono stati dichiarati idonei.

(È approvato).

ART. 9.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente articolo 1 in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 può, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri o, nei casi previsti dal medesimo articolo 13 della citata legge, di altre Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'inquadramento, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

ART. 10.

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sulla base della seguente equiparazione:

agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo 5 anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo 6 anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;

agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo 3 anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;

ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo 2 anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.

Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma precedente nonché ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio è valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1° maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'articolo 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

(È approvato).

ART. 11.

Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni.

L'assegno base spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

assistenti	L.	90.000
coadiutori	»	75.000
aggiunti di cancelleria	»	65.000
subalterni	»	55.000

L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede. L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.

In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli

affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalità di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.

(È approvato).

ART. 12.

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 13.

Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'articolo 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso il pagamento del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette.

L'efficacia del provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si considera come non adottato.

(È approvato).

ART. 14.

Gli impiegati locali di IV categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della IV categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalità e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.

(È approvato).

ART. 15.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo deter-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

minato con contratto di diritto privato secondo le leggi e gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nel limite dei posti che, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non può essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel Paese e avere la residenza nel Paese stesso.

(È approvato).

ART. 16.

Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente articolo 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.

(È approvato).

ART. 17.

Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767, si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

(È approvato).

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli ed altri:

« Istituzione di un « Ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri. (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*). », (758 — 1167 — B):

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Agrimi, Angelucci Mario, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Caprara, Colitto, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Maria, De Vita, Amendola Elkan. Ferri, Gaspari, Gianquinto, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Marazza, Marconi, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Rubino, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secreto, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi e Viviani Luciana.

Per la II Commissione: Anfuso, Cantalupo, Di Bernardo, Dominedò, Ingrao, Lombardi Riccardo, Longo, Malvestiti, Martino Edoardo, Montini, Nenni Giuliana, Pacciardi, Rossi Maria Maddalena, Scelba e Vedovato.

Sono in congedo:

Per la II Commissione: Benvenuti e Piccioni.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI